

N. 00715/2014REG.PROV.COLL.
N. 07318/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7318 del 2013, proposto da:

Rosanna Albano, Raffaele Beatrice, Angela Battaglia, Pompeo Paolo Carbone, Pancrazio Centola, Salvatore Cirillo, Rocco Dabraio, Roberto Fanelli, Antonio Gagliardi, Giuseppina Santoro e Maria Rosaria Malvinni, rappresentati e difesi dall'avvocato Emiliano Potenza, con domicilio eletto presso l'avvocato Elio Vitale in Roma, viale Mazzini n. 6;

contro

Comune di Tricarico, in persona del Sindaco in carica, non costituito in questa fase del giudizio;

Sottocommissione elettorale circondariale di Matera, e Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Matera, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Angela Marchisella, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Basilicata, rubricato al n. 312/2013, i signori Rosanna Albano, Raffaele Beatrice, Angela Battaglia, Pompeo Paolo Carbone, Pancrazio Centola, Salvatore Cirillo, Rocco Dabraio, Roberto Fanelli, Antonio Gagliardi, Giuseppina Santoro e Maria Rosaria Malvinni, cittadini elettori e candidati nelle consultazioni elettorali comunali di Tricarico con la lista n.3 "Impegno per Tricarico", impugnavano il verbale delle operazioni dell'adunanza plenaria dei presidenti delle sezioni mod. 306 - Ar, contenente atto di proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tricarico del 27 maggio 2013 e atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del medesimo Comune del 27 maggio 2013, il verbale n. 55 della Sottocommissione elettorale circondariale di Matera del 27 aprile 2013 di approvazione della candidatura alla carica di Sindaco di Marchisella Angela e della lista dei candidati del Comune di Tricarico contraddistinta dal contrassegno "Partito Democratico", il verbale n. 57 della Sottocommissione elettorale circondariale di Matera del 27 aprile 2013 di approvazione della candidatura alla carica di Sindaco di Mangiamele Antonio e della lista dei candidati del Comune di Tricarico di cui al contrassegno "Insieme per Crescere", nonché ogni altro atto cui non consegua l'esclusione della presenza dei candidati alla carica di Sindaco e dei consiglieri comunali della lista n. 1 (PD) e della lista n. 2 (Insieme per crescere) dall'elenco e liste definitive con i relativi contrassegni predisposti per la stampa delle schede elettorali e nei manifesti destinati agli spazi elettorali.

I ricorrenti riferivano che le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista P.D. sarebbero state tutte autenticate dal consigliere provinciale Anna Maria Amenta, residente in Irsina; le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista "Insieme per Crescere" sarebbero state a loro volta tutte autenticate dal consigliere

sostituzione dei candidati illegittimamente eletti con coloro che avrebbero avuto diritto ad esserlo e cioè soltanto quelli inclusi nelle liste nn. 3 e 4, che hanno conseguito, rispettivamente, voti 1.035 e voti 899, con la conseguente elezione a sindaco della signora Malvinni Maria Rosaria e l'attribuzione alla sua lista dei 2/3 dei seggi assegnati al Comune mentre la seconda lista avrebbe tre consiglieri anziché uno.

In subordine i ricorrenti chiedevano l'annullamento di tutte le operazioni elettorali con ripetizione delle elezioni.

Con la sentenza in epigrafe, n. 457 in data 1 agosto 2013 il Tribunale amministrativo della Basilicata respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza i signori Rosanna Albano, Raffaele Beatrice, Angela Battaglia, Pompeo Paolo Carbone, Pancrazio Centola, Salvatore Cirillo, Rocco Dabraio, Roberto Fanelli, Antonio Gagliardi, Giuseppina Santoro e Maria Rosaria Malvinni propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7318/2013, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato depositando solo il relativo atto.

Si sono costituiti in giudizio i signori Angela Marchisella e, separatamente, Teresa Ditella, Luisa Lacava, Filomena Laurenzana, Tiziano Orsellini e Pancrazio Tedesco, chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso di primo grado ovvero il rigetto dell'appello.

Le parti hanno scambiato memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014.

3. L'eccezione preliminare, con la quale gli appellati sostengono l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto non notificato anche alla commissione elettorale circondariale, quale autorità emanante il

comma 7, della l. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati *“devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”*.

Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull'ambito nel quale i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali.

Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Tricarico di due liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un consigliere della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune.

Gli appellanti sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento.

In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, *“il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera”*.

Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa.

Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.

Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica

dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell’opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall’Adunanza Plenaria.

Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.

Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono.

Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione delle incertezze giurisprudenziali sopra evidenziate le spese devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 7318/2013, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.